

AVVISO

CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA PER INSEGNANTI E ISTRUTTORI

Il decreto ministeriale n.17/2011 agli articoli 4 e 9 prevede che “il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità”.

(Ad esempio ponendo che la scadenza della validità dell'abilitazione sia nel mese dicembre e il corso venga frequentato a giugno, la scadenza sarà a dicembre del biennio successivo)

Qualora il corso di formazione sia frequentato **prima** del sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo la validità dell'abilitazione decorre dal mese in cui si è svolto il corso.

(Ad esempio ponendo che la scadenza della validità dell'abilitazione sia nel mese dicembre e il corso venga frequentato a maggio, la scadenza sarà a maggio del biennio successivo)

Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato **dopo** lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso l'insegnante e/o istruttore, non in regola con gli obblighi di formazione periodica, non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.